COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROSELLI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 21

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BOZZI: Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza. (114) 21

PRESIDENTE 21, 22, 23, 24, 25, 26
TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore* 22, 23, 24, 25
MAZZONI 22, 24, 25
ORIGLIA 23, 24, 25
TROMBETTA 23, 25
HELFER 23, 24, 25
MERENDA 23, 25
MICHELI. *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 24, 25
COLASANTO 26

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Erogazione di contributi alla Mostra-mercato dell'artigianato in Firenze ed all'Istituto veneto per il lavoro in Venezia. (362) 26

PRESIDENTE 26, 27, 28, 29, 30, 31
MAZZONI 26, 27
ORIGLIA 27
HELFER 27
DOSI 27, 29, 31
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 28, 30, 31
BATTISTINI 28, 29
TOGNONI 29
MERENDA 30
TROMBETTA 30
DAL FALCO 31

Votazione segreta:

PRESIDENTE 31

La seduta comincia alle 9,30.

HELFER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno della presente seduta, i deputati Diaz Laura e Failla sono rispettivamente sostituiti dai deputati Mazzoni e Minella Molinari Angiola.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza. (114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: « Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza ».

Prego il relatore, onorevole Togni Giulio Bruno, di riferire su questo provvedimento.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. La legge 5 febbraio 1934, n. 327 – che regola il commercio ambulante – prevede all'articolo 6 che il detto commercio debba essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari; stabilisce inoltre che la licenza non è trasmissibile che ai discendenti e collaterali del venditore ambulante fino al 4° grado.

Il regolamento per l'applicazione della legge stessa, dispone, all'articolo 39, che i venditori ambulanti non possono avere dipendenti addetti alla vendita al pubblico ma che, in caso di comprovata esigenza, possono farsi temporaneamente sostituire, nella vendita al pubblico, da persona familiare; perché ciò venga concesso occorre naturalmente che colui che sostituisce il titolare della licenza, abbia i requisiti richiesti per l'iscrizione negli appositi registri della pubblica sicurezza.

Avviene che, in qualche caso, il titolare della licenza, può non avere familiari a disposizione, sia per ragioni naturali, sia per altri motivi. L'onorevole proponente della legge fa, quindi, presente la necessità di rendere possibile la rappresentanza anche al di fuori del nucleo familiare. Con l'occasione, suggerisce anche di formulare più chiaramente la disposizione di legge così da permetterne l'uniformità di applicazione in tutto il territorio nazionale.

Le categorie commerciali, interpellate, sono molto perplesse di fronte alla formulazione della presente proposta di legge in quanto temono che si finisca per snaturare una delle caratteristiche essenziali del commercio ambulante e cioè la personalità nell'esercizio del commercio.

Si vorrebbe far presente che, ove la rappresentanza, anche da parte di persone non facenti parte del nucleo familiare, fosse resa troppo facile, si potrebbe, pur partendo da fini umanitari, permettere il sorgere di notevoli abusi quali, tra l'altro, la duplicità di attività; il primo titolare di un posteggio potrebbe riuscire ad ottenere più di una licenza in province diverse senza che in una provincia si sapesse dell'altra e poi trasferire queste licenze; ecc.

Ci rendiamo tutti conto che le caratteristiche tecniche ed economiche del commercio ambulante sono in via di evoluzione; la stessa dizione della legge 5 febbraio 1934, n. 327, allorché parla di banco, quadrupede, carretto, evidentemente si riferisce ad una realtà ormai notevolmente superata ma, ciononostante, resta, naturalmente, sempre ferma la caratteristica del commercio ambulante, che esso, cioè, debba essere legato alla attività del titolare della licenza. Vi sono però dei casi eccezionali, nei quali la legge, nel suo attuale testo, può essere particolarmente dura. Si potrebbe, eventualmente, conciliare ogni esigenza, limitando nel tempo la possibilità di sostituzione da parte di estranei al nucleo familiare. Il tempo di durata della sostituzione, che dovrebbe essere concessa per comprovate esigenze eccezionali, dovrebbe essere fissato dalla nostra Commissione; la concessione dovrebbe essere effettuata dal sindaco su parere conforme della Commissione che concede la licenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore propone, quindi, l'approvazione della proposta di legge ma con emendamenti riflettenti la limitazione nel tempo della possibilità di sostituzione ed il controllo da parte della Commissione che concede la licenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZONI. Ritengo, in linea di massima, che la proposta di legge possa essere approvata e ciò anche se il problema riguardante la legge 5 febbraio 1934, n. 327, è molto più vasto. Infatti, non solo si sono manifestate nuove esigenze che debbono essere codificate, e sono in vita organismi che debbono essere aboliti, ma vi è già una proposta di legge che rivede nel suo insieme la legislazione che regola il commercio ambulante.

Le proposte formulate nel testo di legge in esame, tuttavia, si inquadrano nelle richieste avanzate nella precedente legislatura e, attualmente, dalla categoria degli ambulanti, che ha una importante funzione nel commercio al minuto. Esse, inoltre, sono accolte nella proposta di legge già presentata e che dovrà essere assegnata ad una commissione.

Non ritengo quindi che discutere questo emendamento ad un articolo della vecchia legge, sia di impaccio alla discussione di un provvedimento più completo; occorre però tener presente il fatto che, se vi sono attività ambulanti, così piccole, così povere da non poter essere oggetto di sfruttamento, altre ve ne sono che potrebbero dare la possibilità di occupare più di un dipendente o, anche, offrire la possibilità di un mercato delle licenze; sarei quindi del parere, nel caso, si addivenisse alla approvazione della presente proposta di legge, di togliere l'ultima parte del secondo capoverso laddove è detto: « ovvero, in mancanza o nella provata impossibilità, da altra persona designata dal titolare medesimo ».

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Se ci limitassimo, onorevole collega, al primo capoverso, come da lei suggerito, si ricadrebbe nella legislazione attuale.

ORIGLIA. Noi siamo preoccupati che questa facoltà di farsi rappresentare possa costituire un incentivo a fare delle licenze un piccolo mercato, nel senso che il titolare della licenza possa affidarla temporaneamente ad altri ritraendone un lucro. Quindi, siamo contrari all'approvazione dell'ultima parte dell'articolo; dove si da facoltà di delegare – oltreché un familiare – anche un terzo designato dal titolare della licenza.

Per quanto mi riguarda proporrei che il secondo comma terminasse con la frase: « ...a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare. » sopprimendo la facoltà di farsi rappresentare da altre persone. Senza contare che la facoltà concessa al sindaco o all'assessore di autorizzare queste sostituzioni può, già di per sé, prestarsi a delle manovre in quanto il parere della Commissione non è vincolante.

TROMBETTA. Mi rendo perfettamente conto delle perplessità esposte dall'onorevole Relatore e richiamate dal collega Origlia. Per altro mi pare che il fondamento della proposta di legge abbia un significato pratico e giuridicamente corretto, tendendo a venire incontro a quelle situazioni eccezionali che possono verificarsi nel campo del piccolo commercio ambulante.

Non mi nascondo tuttavia che le preoccupazioni e le perplessità avanzate in questa sede hanno un fondamento reale in quanto la situazione potrebbe peggiorare per effetto di una inflazione di deleghe. Né bisogna d'altra parte esagerare la parte negativa della proposta in quanto in tutte le leggi qualche abuso è sempre possibile che si verifichi e la legge stessa provvede a colpirlo.

Concludendo, io sarei propenso all'approvazione della proposta di legge inserendo nell'articolo unico una limitazione che stabilisca il carattere non solo di temporaneità ma anche di eccezionalità della rappresentanza da parte di altri. Per questo, con un emendamento, vorrei proporre che al secondo comma, dopo la frase: « ...a farsi rappresentare... » venissero inseriti gli avverbi « temporaneamente ed eccezionalmente ».

Fermo tutto il resto.

Non credo che dobbiamo scendere nella casistica perché abbiamo un giudizio del sindaco o dell'assessore delegato dal sindaco, ed in più, il conforto di una commissione prevista dalla legge, il cui parere, per quanto abbia – come dice l'onorevole collega Origlia – un valore puramente consultivo, è pur sempre in certo qual modo vincolante.

HELFER. Ritengo che l'eccezionalità e la temporaneità alle quali accenna l'onorevole Trombetta dovrebbero essere concretate in un limite di tempo, perché l'interpretazione di un avverbio indeterminato potrebbe subire molte variazioni a seconda della latitudine in cui essa avviene.

Quindi, pur lasciando indeterminati i motivi per i quali la sostituzione viene concessa dal sindaco o da altro organo amministrativo, limiterei ad un anno al massimo la durata di questa sostituzione.

MERENDA. A mio avviso il pericolo del commercio delle licenze non sussiste perché mi pare che, per orientamento ormai diffuso, vi sia una tale larghezza nella concessione delle licenze da renderne inutile il traffico sottomano. Sono, perciò, dell'avviso di approvare la proposta di legge così com'è stata presentata, con la sola accettazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Trombetta, relativo all'eccezionalità e temporaneità della sostituzione, senza porre il limite proposto dall'onorevole Helfer.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Vorrei ancora chiarire che con la legislazione attuale è già prevista la possibilità di una sostituzione temporanea da parte di persone del nucleo familiare, benché la legislazione stessa non precisi i limiti di questo nucleo che, per altro, la pratica ha dimostrato essere molto vasti.

Così, accettando la proposta Mazzoni-Origlia di sopprimere la frase relativa alla possibilità di rappresentanza di terzi non facenti parte del nucleo familiare si potrebbe anche soprassedere all'approvazione della proposta di legge in esame, in quanto si ricadrebbe – come ho già detto – nel dominio della vecchia legge.

Insisto pertanto nella mia proposta di stabilire che il sindaco o l'assessore da lui delegato, può autorizzare, per comprovata, assoluta necessità, su conforme parere (e non « sentito il parere ») della Commissione, ecc. In tal modo il parere diventa necessario e vinlante, così come esso è vincolante per la concessione della licenza.

Resta poi da definire la durata del periodo.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore dovrebbe precisare detta durata. L'onorevole Helfer ha proposto un anno.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Posso accettare un periodo non superiore ad un anno.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ritengo che il Governo non debba aggiungere molto alle considerazioni fatte dall'onorevole Relatore.

Nella passata legislatura il Governo chiese la sospensiva sulla proposta di legge allora in discussione dato che ,in materia, occorre rivedere tutto il problema per predisporre un disegno di legge che possa, in certo modo, meglio regolamentarla. Tuttavia, in considerazione delle osservazioni fatte e degli elementi portati in questa discussione, il Governo non si oppone alla approvazione della presente proposta di legge. Sarebbe stato anche dell'avviso che la proposta potrebbe essere praticamente formulata escludendo la possibilità di introdurre una rappresentanza a favore di estranei al nucleo familiare; ma esaminando le varie questioni prospettate, e in modo particolare i casi eccezionali che potrebbero verificarsi, il Governo non si oppone nemmeno alla proposta di introdurre la rappresentanza anche a favore di estranei purché il periodo di tempo venga limitato al più ristretto termine possibile. Il periodo di un anno mi sembra eccessivo e preferirei limitare la durata a sei mesi. Mi rimetto, comunque, alla Commissione nel caso si voglia – come ha detto il relatore – mantenere il termine entro un anno al massimo.

ORIGLIA. Proporrei: « Un anno non rinnovabile ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

« L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo d'un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.

Il sindaco, e l'assessore da lui delegato per materia, può autorizzare, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 2, il titolare della licenza a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare ovvero ,in mancanza o nella provata impossibilità, da altra persona designata dal titolare medesimo.

Il rappresentante assume gli stessi obblighi del titolare della licenza e ne risponde solidamente con esso.

Ai fini del presente articolo s'intendono per familiari i discendenti, i collaterali fino al quarto grado,il coniuge e gli ascendenti.

La licenza non è trasferibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado ».

Essendo state, durante la discussione generale, avanzate proposte di emendamenti ad alcuni commi, porrò in votazione l'articolo per divisione. Do lettura del primo comma al cui testo non sono stati presentati emendamenti:

« L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo d'un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicoli ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. L'onorevole Relatore ha presentato il seguente emendamento: sostituire le parole: « autorizzare sentito il parere », con le parole: « autorizzare, per comprovata assoluta necessità, su conforme parere ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Mazzoni ed Origlia insistono per la soppressione delle ultime tre righe del secondo comma ?

MAZZONI ed ORIGLIA. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Vi è allora l'altro emendamento proposto dal Relatore. Esso potrebbe così formularsi: aggiungere alla fine del comma le parole: « e per un periodo non superiore a... ».

L'onorevole Helfer propone: « un anno ».

L'onorevole Origlia: « un anno non rinnovabile ».

Il Governo: « sei mesi ».

HELFER. Mi associo alla proposta Origlia.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Preferisco il termine di sei mesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Helfer ed Origlia: « per un periodo non rinnovabile non superiore ad un anno ».

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore: « per un periodo non superiore a 6 mesi ».

(*È approvato*).

ORIGLIA. Desidero chiedere all'onorevole Presidente se considera decaduta la proposta di emendamento aggiuntivo delle parole: « temporaneamente e eccezionalmente ».

PRESIDENTE. Ritengo che il concetto sia assorbito dal primo emendamento del Relatore, già da noi approvato.

Chiedo, tuttavia, all'onorevole Trombetta se insiste.

TROMBETTA. Sono d'accordo, signor Presidente e non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo allora al terzo comma. L'onorevole Relatore ha presentato il seguente emendamento: aggiungere dopo le parole: « Il rappresentante assume », le parole: « verso la pubblica amministrazione ».

Ciò allo scopo di chiarire che si tratta di tutti gli obblighi verso la pubblica amministrazione e non di tutte le obbligazioni che vengono assunte durante l'esercizio del commercio.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Su questo comma l'amministrazione dell'interno suggerisce di aggiungere la frase: « ...e il rappresentante assume gli stessi obblighi del titolare della licenza e ne risponde solidalmente con lui, e deve ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza ».

MAZZONI. Quando abbiamo detto che il rappresentante assume gli stessi obblighi del titolare delle licenze mi pare evidente che ci si riferisca anche a quelli verso la pubblica sicurezza. Non credo sia il caso di appesantire il capoverso con una simile formulazione.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Anch'io non ritengo sia il caso di riportare una simile formulazione.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ritengo anch'io che la richiesta del Ministero dell'interno sia già sodisfatta dall'emendamento proposto dal relatore che, pertanto, accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma.

« Ai fini del presente articolo s'intendono per familiari i discendenti, i collaterali fino al quarto grado, il coniuge e gli ascendenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma.

« La licenza non è trasferibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado ».

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Debbo far rilevare che esiste una differenza di una certa importanza nella dizione del comma secondo la proposta di legge in esame, rispetto alla vecchia legge. Infatti, nella proposta di legge Bozzi è detto che la licenza non è *trasferibile*, mentre nella vigente legislazione è detto che la licenza non è *trasmissibile*. Questa seconda dizione significa che la trasmissione della licenza si effettua solo *mortis causa* mentre secondo la proposta di legge Bozzi la licenza è trasferibile per qualsiasi altro motivo.

L'opinione del Relatore su questo punto è che, dato che sulla legge precedente si è creata tutta una prassi interpretativa, non sia il caso di apportarvi delle modifiche, e quindi che debba essere mantenuta la dizione « trasmissibile ». In questo senso propongo un emendamento formale.

TROMBETTA. Mi pare che il proponente abbia di proposito adottato l'aggettivo « trasferibile » anziché « trasmissibile » come giustamente sottolineato dall'onorevole Relatore, per dare una impostazione di carattere innovativo alla legge, carattere che tuttavia non credo sia tale da creare delle serie preoccupazioni perché del fatto che la licenza sia trasferibile anziché trasmissibile non può derivare un ampliamento delle licenze. In sostanza la licenza è una. Il fatto che sia possibile trasferirla tra vivi non porta ad una estensione delle licenze. Pertanto sono d'accordo nel lasciare invariata la dizione proposta dall'onorevole Bozzi.

HELFER. Ci troviamo, praticamente, di fronte a due tendenze: la prima corrisponde al desiderio dei commercianti di vedere possibilmente diminuire il numero delle licenze, la seconda risponde al desiderio di vedere mantenute quelle esistenti. Per parte mia, mi associo alla richiesta dell'onorevole Trombetta di mantenere la dizione « trasferibile ».

MERENDA. Se la prassi adottata finora ci autorizzasse a ritenere che la trasmissione delle licenze avviene soltanto *mortis causa*,

allora concorderei con l'onorevole Trombetta. Siccome però i precedenti dimostrano che, prima della presentazione dell'attuale proposta di legge, la trasmissione avveniva non soltanto *mortis causa* ma anche per cessazione del commercio, è chiaro che la trasmissibilità è effettuabile anche per motivi vari che rientrino in quello generale della cessazione dal commercio. Le conseguenze del mantenimento in vigore dell'antica dizione non sono perciò notevoli e mi associo pertanto all'emendamento dell'onorevole Relatore.

COLASANTO. Debbo rilevare che in Italia il commercio al minuto è già rappresentato da un enorme numero di operatori e quindi non abbiamo alcun interesse ad aumentarlo. Inoltre la trasmissibilità delle licenze non limitata al nucleo familiare (se non addirittura di padre in figlio) si presterebbe a delle operazioni poco lecite. Quindi accetto l'emendamento del Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Relatore: sostituire la parola: « trasferibile » con la parola « trasmissibile ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma così emendato.

(*È approvato*).

L'articolo unico della proposta di legge, con un necessario coordinamento formale per una sua migliore lettura, risulta, pertanto, così formulato:

L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo d'un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.

Il sindaco, o l'assessore a lui delegato per materia, può autorizzare, per comprovata assoluta necessità, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 2, il titolare della licenza a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare ovvero, in mancanza o nella provata impossibilità, e per un periodo non superiore a sei mesi, da altra persona designata dal titolare medesimo.

Il rappresentante assume verso la pubblica amministrazione gli stessi obblighi del titolare della licenza e ne risponde solidalmente con esso.

Ai fini del presente articolo s'intendono per familiari i discendenti, i collaterali fino al quarto grado, il coniuge e gli ascendenti.

La licenza non è trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Erogazione di contributi alla Mostra-mercato dell'artigianato in Firenze ed all'Istituto Veneto per il lavoro in Venezia. (362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erogazione di contributi alla Mostra-mercato dell'artigianato in Firenze ed all'Istituto Veneto per il lavoro in Venezia ».

In assenza del relatore, onorevole Bonino, prego l'onorevole Mazzoni, che ben conosce la questione, di volerla illustrare ai colleghi.

MAZZONI. Da parte mia era stata presentata una proposta di legge tendente a realizzare l'obbiettivo che il disegno di legge in esame si propone. Avevo, inoltre, presentato un emendamento avente lo scopo di verificare immediatamente la misura del contributo relativo alla Mostra-mercato dell'artigianato in Firenze perché detta Mostra, da anni, si trova in disavanzo e necessita del maggiore contributo ripetutamente promesso dal Governo. Attualmente, però, non si pone soltanto il problema di colmare il disavanzo al quale si era giunti, ma di riqualificare il contributo stesso che, con legge del 1950, era stato fissato nella somma di lire 15.000.000. Da quell'epoca ad oggi, l'attività della Mostra nazionale e internazionale dell'artigianato si è triplicata e lo sviluppo di questa attività commerciale non è stato di beneficio solo per le categorie che hanno avuto la possibilità di far conoscere i propri prodotti ed estenderne le possibilità di vendita, ma anche, e nello stesso tempo, per la mole di affari realizzata dalla nazione tutta.

Citerò soltanto alcuni dati. Nel 1947 gli espositori furono 600 e passarono, nel 1958, a 2230. Ciò fa immediatamente comprendere quale sia stato il compito del Comitato amministratore della Mostra-mercato per ampliare la possibilità di ospitare gli artigiani italiani e stranieri (nella ultima manifestazione furono infatti rappresentati alcune decine di nazionalità diverse dalla nostra).

Gli affari che, nel 1947, ammontarono a 150 milioni, nel 1958 raggiunsero la cifra di 3 miliardi circa. Di qui la necessità di tener

conto di questa maggiore attività e la conseguente necessità di un magigore contributo; tale maggiorazione deve anche tenere in considerazione il fatto della intercorsa svalutazione. Il valore della somma di 15 milioni di lire è oggi, infatti, rapportato al 1947, di soli 7-8 milioni.

In conseguenza proporrei di addivenire alla copertura del disavanzo già verificatosi, conformemente alle promesse precedentemente fatte e di provvedere a stabilizzare la quota sui 35 milioni di contributo annuo.

In tal senso desidero presentare un formale emendamento.

Per quanto riguarda l'Istituto veneto per il lavoro in Venezia, ritengo che dare ad esso un contributo annuo di lire 15.000.000 sia ottima cosa in considerazione, soprattutto, dell'opera che esso svolge per la qualificazione degli artigiani.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ORIGLIA. Mi dichiaro favorevole alla erogazione alla Mostra-mercato di Firenze in quanto essa ha avuto in questi ultimi anni un notevolissimo sviluppo ed ha destato notevole interesse anche presso gli stranieri; proporrei anzi che il contributo fosse esteso ad un maggior numero di esercizi.

HELFER. Poiché il Governo non può darci assicurazioni circa un prolungamento del contributo, proporrei l'approvazione di un ordine del giorno che inviti il Governo a stabilizzare il contributo stesso. Ritengo, questo, il sistema più rapido per giungere ad un atto concreto ai fini che ci proponiamo Nell'ordine del giorno potremmo includere anche altre attività a favore dell'artigianato italiano che non hanno considerazione alcuna nella presente proposta di legge.

DOSI. Vorrei ricordare che nella scorsa seduta è stato presentato un disegno di legge – nei cui riguardi ebbi a dichiarare il mio parere contrario – con il quale si impegnava la somma di 100 milioni a favore di una serie tanto numerosa di manifestazioni (un'ottantina) che l'esiguità del contributo ad ogni singola manifestazione si sarebbe, in definitiva, risolta in uno sperpero del pubblico denaro. Per questo motivo mi dichiarai contrario così come mi dichiaro contrario anche alla proposta di legge che viene oggi in esame alla nostra Commissione e che riguarda particolarmente la Mostra-mercato fiorentina dell'artigianato e l'Istituto veneto per il lavoro. Ciò anche perché sono persuaso che le iniziative fieristiche debbono trovare *in loco* le forze necessarie per essere sostenute e non debbono essere incoraggiate con finanziamenti quelle iniziative che si risolvono soltanto in piccole dimostrazioni locali.

A questo principio io credo che si possa fare eccezione nei confronti di iniziative che abbiano una risonanza nazionale: però tutta questa materia non dovrebbe essere oggetto di provvedimenti a spizzico bensì di una sola disposizione di legge, studiata e ponderata. Non posso, quindi, dichiararmi sodisfatto di questo stillicidio di proposte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZONI. Nella discussione avvenuta la scorsa settimana in ordine alla attività di rappresentanza e di presentazione dei prodotti dell'artigianato, fummo tutti concordi non soltanto nel provvedere agli impegni precedentemente assunti dal Governo ma anche nell'aprire un nuovo capitolo così da avere maggiori disponibilità per intervenire nei confronti di eventuali nuove esigenze. Attualmente si prospetta un problema che ritengo sia evidente per tutti: quello della Mostra-mercato. L'artigianato è, nel nostro Paese, una fonte importante di lavoro e di commerci non soltanto per il commercio interno ma anche estero e da esso ricavano notevoli proventi sia l'erario che i fondi in valute.

Per quanto riguarda la Mostra-mercato di Firenze ci troviamo di fronte ad un disavanzo la cui copertura era già stata ripetute volte promessa. In seguito a tali promesse gli amministratori, in proprio, e attraverso il credito che era stato loro fatto, avevano provveduto a rinnovare l'ambiente così che esso potesse ospitare un numero maggiore di ditte. Malgrado ciò, il problema non è ancora risolto. Sarà risolto solo quando la Mostra-mercato, come da impegno assunto dal ministro della difesa, potrà trasferirsi alla Fortezza da basso ed avrà, così, maggiori possibilità di esposizione e, conseguentemente, di commercio.

In attesa della realizzazione di quanto sopra non si può lasciare questa istituzione, che ha assolto un così notevole compito nell'interesse della nazione, con l'insufficiente contributo fissato nel 1950. D'altro canto, l'aumento di 20 milioni nel contributo non sposterà le cifre di bilancio, ed è per questo che il Governo non potrà certamente opporsi alla richiesta da noi fatta, di rendere permanente il contributo annuo.

PRESIDENTE. Debbo far rilevare come nella proposta di legge in esame si preveda un contributo integrativo; presentando un emendamento nel senso previsto dall'onore-

vole Mazzoni – a cui do atto di aver brillantemente sostituito il relatore – la discussione dovrebbe essere sospesa e trasferita alla Commissione del bilancio per il prescritto parere. Ciò, renderebbe più difficoltosa l'approvazione della proposta stessa.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Il Governo non deve aggiungere molto a quanto detto dall'onorevole Relatore; egli ha detto cose molto giuste per illustrare l'importanza delle due istituzioni contemplate nel disegno di legge in esame. Aggiungerò soltanto, per quanto riguarda la Mostra-mercato dell'artiginato in Firenze che l'affluenza di espositori stranieri, verificatasi specialmente in queste ultime edizioni, è stata veramente producente anche nell'interesse del nostro Paese.

Sull'importanza della Mostra-mercato siamo, quindi, tutti concordi ed il Governo ha dimostrato di tenerla in considerazione appunto presentando il disegno di legge che è davanti a noi.

Per quanto riguarda la richiesta, avanzata dall'onorevole Mazzoni, di stabilizzare il contribuito annuo nella somma di 35 milioni, non sono in condizioni di poter accertare se vi è la possibilità di reperire tale somma; vorrei però pregare l'onorevole Relatore di voler soprassedere a questa richiesta in considerazione del fatto che proprio la scorsa settimana approvammo un disegno di legge che consente di tenere particolarmente conto delle necessità anche della Mostra-mercato dell'artigianto in Firenze, poiché essa è mostra a carattere nazionale che ha assolto e assolve un compito di primaria importanza sul piano dello sviluppo economico del nostro Paese e sono certo che, al momento in cui verrà effettuata la distribuzione delle somme, avremo la possibilità – pur senza prendere impegni precisi in questa sede – di concedere contributi anno per anno.

Il contributo contemplato nel presente disegno di legge serve per sanare la situazione finanziaria dell'Ente, situazione che, allo stato delle cose, è ancora pesante e che va urgentemente sanata.

Per queste ragioni e per l'urgenza ricordata dallo stesso onorevole Relatore e che io stesso ribadisco, pregherei la Commissione di voler approvare il disegno di legge così come esso è stato formulato con l'impegno da parte mia, di esaminare, al momento opportuno, la possibilità di altre erogazioni.

Per quanto riguarda la seconda proposta di concedere un contributo annuo di 15 milioni di lire all'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia, mi pare che possa esimermi dal fare una illustrazione dell'importanza di questo Istituto, che è uno dei più vecchi esistenti in Italia, per l'assistenza tecnica ed economica alle piccole industrie e all'artiginato; assistenza che esso svolge nelle provincie del Veneto. L'Istituto svolge una attività in proprio con laboratori, scuola per meccanici, falegnami, carpentieri, edilizia, elettrodomestici ecc. Nel 1957 si sono svolti 190 corsi con 4.100 allievi frequentanti. L'Istituto ha una propria sede con sale campionarie e svolge un'attività veramente benefica nel campo dell'assistenza tecnica ed economica a beneficio – come ho già detto – delle piccole industrie e dell'artiginato. Per questo motivo il Governo prega la Commissione di voler accogliere nella sua formulazione integrale il disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che in merito ai contributi governativi per Fiere e Mostre esiste un ordine del giorno, approvato della nostra Commissione, che impegna il Governo a presentare entro tre mesi al Parlamento un disegno di legge per la riorganizzazione delle attività fieristiche.

BATTISTINI. Per mozione d'ordine. Desidererei pregare gli amici del Governo di considerare anche la situazione in cui veniamo a trovarci noi della maggioranza, che del Governo siamo i più fedeli collaboratori. Noi abbiamo votato nella passata seduta un ordine del giorno col quale intendiamo assicurare al Governo tutta la nostra collaborazione per un esame generale della situazione fieristica. Ora, ad una sola settimana di distanza, il Governo ci mette di fronte alla necessità – insistendo sull'approvazione del disegno di legge – di strappare il documento da noi approvato.

Vorrei chiedere al Governo se non sarebbe possibile accedere ad una proposta di sospensiva della discussione su questo disegno di legge, in attesa di una generale sistemazione della questione. In questo senso avanzo formale proposta per evitare a noi della maggioranza il disagio morale di dover dare al Governo la fiducia su una questione che ci lascia molto perplessi.

PRESIDENTE. Chiedo se la richiesta di sospensiva è appoggiata.

(*È appoggiata*).

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Chiedo di intervenire, prima che sia posta in discussione la sospensiva, per ricordare che nella precedente riunione della Commissione, l'ordine del giorno dei lavori considerava al primo punto il dise-

gno di legge riguardante l'inserimento, nel bilancio del Ministero dell'industria, di un capitolo riguardante la concessione di un contributo annuo di 100 milioni a favore delle manifestazioni fieristiche a carattere nazionale; ed al secondo punto il disegno di legge che attualmente è al nostro esame e che non fu esaminato allora essendosi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno protratta oltre l'ora prevista. L'ordine del giorno che, discutendosi il primo disegno di legge, fu approvato ed accettato dal Governo, non incide minimamente sulla questione oggi al nostro esame, che interessa la sanatoria di una pesante situazione esistente.

Potrebbe, se mai, interessare il contributo che si prevede, anche per il futuro, a favore dell'Istituto Veneto. Ma – desidero far notare – l'istituto veneto per il lavoro, in Venezia, non essendo manifestazione a carattere nazionale, non troverebbe possibilità di avere finanziamenti nella futura legislazione. Detto Istituto, per il riconosciuto ed apprezzato lavoro fino ad ora svolto e per la funzione che dovrà svolgere in futuro, merita, a parere del Governo, un contributo di 15 milioni.

Il Governo, nella precedente riunione della Commissione, fece delle dichiarazioni in merito al disegno dil egge riguardante il riordinamento delle manifestazioni fieristiche e diede assicurazioni che entro brevissimo termine il Ministro dell'industria avrebbe certamente presentato al Consiglio dei Ministri il disegno di legge relativo. Oggi esso assicura che non soltanto il governo, sollecitato anche, se mi si consente, dal voto della Commissione, ha cercato di accelerare i tempi ma ha addirittura, dopo aver effettuato quella riunione ad alto livello alla quale mi riferii nella precedente riunione, diramato il disegno di legge perfezionato così che spero esso possa, entro breve, ottenere il visto delle amministrazioni interessate ed essere quindi, presentato al Consiglio dei Ministri.

In detta sede, indubbiamente, il Governo, e in particolare il Ministero dell'industria che detto disegno di legge ha perfezionato, ha cercato di tenere presenti le richieste formulate con l'ordine del giorno approvato.

Inviterei, quindi, i proponenti della richiesta di sospensiva a voler ripensare la loro richiesta, tenendo presente soprattutto che, in caso di sospensiva, non si conosce quale potrà essere la conclusione del provvedimento e che, per quanto riflette l'Istituto veneto per il lavoro in Venezia, non è possibile prelevare a suo favore alcuna somma dal fondo già stanziato.

PRESIDENTE. A termini di regolamento, il Governo, in qualsiasi momento della discussione, può interloquire e la sua dichiarazione riapre la discussione generale. Poiché un membro della Commissione, appoggiato dal prescritto numero di colleghi, ha presentato proposta di sospensiva, la discussione generale, riapertasi con le dichiarazioni del Governo, non può essere proseguita se prima non si deliberi sulla sospensiva stessa. Se l'onorevole Battistini intendesse mantenere questa sua richiesta dovrò, perciò, dare la parola a due oratori a favore, compreso il proponente, e due contro.

Domando all'onorevole Battistini se conferma la sua richiesta di sospensiva.

BATTISTINI. Insisto nella proposta di sospensiva e desidero far presente che, avendo la Commissione già approvato, su questo capitolo, lo stanziamento di lire 100 milioni complessivi, ritengo opportuno aumentare lo stanziamento generale e lasciare al Governo la distribuzione dello stesso.

TOGNONI. Sono contrario alla proposta di sospensiva non perché non condivida le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Battistini.Anche noi vogliamo che queste somme non solo siano, possibilmente, superiori alle attuali, ma che siano amministrate con saggezza ed erogate secondo le effettive necessità e per iniziative che abbiano veramente un interesse economico e sociale. Abbiamo, però, la scorsa settimana votato un ordine del giorno che impegna il Governo a portare in discussione, entro tre mesi un provvedimento di legge a carattere generale riguardante i criteri di erogazione; stamane l'onorevole Rappresentante del Governo ha addirittura informato che il disegno di legge cui ho fatto cenno è già approntato, per cui ci sembra vi siano tutte le garanzie che le preoccupazioni espresse, anche stamane, possano essere superate. La sospensione, invece, della discussione significherebbe ritardare l'intervento nei riguardi della Mostra-mercato dell'artigianato in Firenze e dell'Istituto veneto per il lavoro in Venezia; intervento che ha carattere di urgenza e che richiede una decisione immediata.

Per questi motivi siamo contrari alla proposta di sospensiva e favorevoli alla approvazione del disegno di legge in esame. Riteniamo così, anche, di esprimere una posizione di coerenza in quanto il nostro gruppo ha presentato nel merito una proposta di legge.

DOSI. Sono favorevole alla proposta presentata dal collega onorevole Battistini. Essa incontra l'approvazione mia e di diversi colleghi in quanto diretta a consentire un appro-

fondimento del problema. Essa non significa, quindi, avversione agli organismi verso i quali si manifesta la generosità del Governo. La proposta di sospensiva ha unicamente questo significato e come tale la raccomando all'attenzione degli onorevoli colleghi: di dare tempo e modo di approfondire lo studio perché il problema delle Fiere e delle Mostre trovi finalmente la sua radicale soluzione.

MERENDA. Nel manifestare la mia posizione contraria alla proposta di sospensiva, debbo rilevare che l'ordine del giorno approvato la scorsa settimana esprime il desiderio della Commissione a che il Governo presenti, entro tre mesi, un disegno di legge col quale venga riordinata tutta la materia dei contributi alle manifestazioni fieristiche.

Ora, con la richiesta di sospensione della presente discussione noi siamo al di fuori della materia perché, se la Mostra-mercato dell'artigianato di Firenze può entrare nel quadro delle manifestazioni fieristiche (benché possa anche essere considerata come una manifestazione a sé stante regolarmente finanziata in base alla legge 8 luglio 1950, n. 484 ed il Governo, sollecitato evidentemente dall'Ente, ha ritenuto necessario presentare il disegno di legge in esame per sanare passività arretrate) non altrettanto si può dire dell'Istituto veneto per il lavoro che non è nè una Fiera né una Mostra.

Quindi, la proposta di sospensiva non mi trova favorevole perché l'approvazione del disegno di legge in esame non contrasta con l'impegno assunto dal Governo, la volta scorsa, di presentare un disegno di legge organico per la disciplina di tutta la materia sull'organizzazione fieristica.

PRESIDENTE. Essendo esauriti gli interventi favorevoli e contrari alla sospensione della discussione del disegno di legge in esame, pongo in votazione la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Battistini.

(*Non è approvata*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

All'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artiginato, con sede in Firenze, è concesso, per gli esercizi 1957-58 e 1958-59, oltre al controbuto di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 484, un contributo integrativo annuo di lire 35 milioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia, è concesso, a decorrere dall'esercizio 1957-58, un contributo annuo di lire 15 milioni.

TROMBETTA. Signor Presidente, onorevoli Colleghi, vorrei riallacciarmi alle considerazioni fatte dai colleghi onorevoli Dosi e Battistini e sfociate poi nella proposta di sospensiva, a favore della quale ho votato.

Non posso fare a meno di esprimere la mia perplessità per il fatto che con l'articolo in esame non ci si preoccupi di sanare il passato – come è il caso della Mostra-mercato fiorentina – ma si ipotechi l'avvenire istituendo un contributo permanente per l'Istituto veneto per il lavoro.

Io vorrei proporre agli onorevoli colleghi di limitarci a sanare il passato: anzitutto perché il Governo ha già certamente assunto impegni in questo senso, in secondo luogo per non impegnare il futuro, il che credo sia nei voti di tutti, anche in omaggio al famoso ordine del giorno approvato dalla nostra Commissione.

Propongo perciò un emendamento che sostituisca le parole: « a decorrere dall'esercizio 1957-58 un contributo annuo » con le parole: « per l'esercizio 1957-58 un contributo: ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ritengo necessario, prima di votare questo emendamento, illustrare più ampiamente l'importanza dell'Istituto veneto per il lavoro in Venezia. Esso è uno dei più vecchi Istituti esistenti in Italia per l'assistenza tecnica ed economica alla piccola industria ed all'artigianato. Venne eretto in Ente morale con decreto 14 dicembre 1919 ed il suo statuto è stato approvato il 21 settembre 1950.

L'Istituto svolge la sua attività nelle province venete e la sua assistenza tecnica ed economica viene attuata attraverso la preparazione di maestranze specializzate, l'assistenza a imprese artigiane nella partecipazione a mostre e a fiere nazionali ed internazionali, l'istruzione di pratiche presso istituti di credito, la compilazione e svolgimento di pratiche per il conseguimento di brevetti e marchi di fabbrica, il consiglio e l'assistenza nei riguardi delle pratiche di esportazione e nei riguardi delle richieste dei mercati esteri, ecc. Tutte quelle attività, insomma, alle quali le piccole imprese non possono attendere da sole. L'Istituto ha, inoltre, propri laboratori per meccanici, falegnami, carpen-

tieri, elettrodomestici, chimici, ecc. Tiene corsi aziendali; nel 1957 sono stati tenuti 90 corsi con circa 4.100 allievi. L'Istituto gestisce, presso la sede di Venezia, delle sale campionarie permanenti presso le quali sono propagandati e venduti i prodotti artigianali del Veneto.

Come si vede, si tratta di una attività che è molto utile nel settore dell'artigianato e della piccola industria.

Desidero aggiungere che, in questo caso, non si tratta di sanare una situazione debitoria del passato ma di assicurare la vita ad un Istituto di una importanza e attività quali ho succintamente illustrato. Il contributo annuo di 15 milioni, può, secondo il Governo essere sufficiente anche per lo svolgimento di una maggiore attività.

DOSI. Il bilancio dell'Istituto veneto per il lavoro come è alimentato ed a quali cifre arriva? È necessario avere questi dati per conoscere quale significato abbia la somma di 15 milioni.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Non ho elementi per dare una risposta precisa; se, però, si tiene conto della attività che svolge questo Istituto, dei corsi che tiene, di tutte le attività fieristiche che sviluppa nell'ambito della stessa sede con i saloni della permanente, si deve dire che esso ha, indubbiamente, un bilancio notevole.

DAL FALCO. Mi dichiaro d'accordo con l'emendamento Trombetta sia per quanto egli ci ha detto, sia per una testimonianza a carattere personale. Non più tardi di otto giorni fa, in una riunione tenuta presso la Camera di commercio di Roma sul problema dell'artigianato, ho potuto constatare come nessuno sapesse cosa fosse l'Istituto veneto per il lavoro. Vorrei, quindi, avere un quadro preciso dell'attività che esso effettivamente svolge. È anche per questo che mi associai alla richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento Trombetta.

(*È approvato*).

L'articolo 2 rimane così formulato:

« All'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia, è concesso, per l'esercizio 1957-58, un contributo di lire 15 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« All'onere di cui sopra si farà fronte, per l'esercizio 1957-58, con quota parte delle entrate nette di cui al provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1958-59 a carico dell'apposito fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Mazzoni e Anderlini il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Industria e commercio della Camera dei deputati, riconosciuta l'importanza raggiunta dalla Mostra nazionale ed internazionale dell'artigianato di Firenze, ritenuto che il contributo previsto dalla legge 8 luglio 1950, n. 484, è divenuto ormai insufficiente, invita il Governo ad elevare il contributo di cui alla predetta legge ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come invito.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Erogazione di contributi alla Mostra-mercato dell'artigianato in Firenze ed all'Istituto veneto per il lavoro in Venezia » (362):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

BOZZI: « Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza » (114):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberganti, Amadeo Aldo, Anderlini, Baldi Carlo, Battistini Giulio, Castagno, Colasanto, Colleoni, Dal Falco, Dosi, Fasano, Graziosi, Gullotti, Helfer, Invernizzi, Lama, Mazzoni, Merenda, Minella Angiola, Musto, Origlia, Roselli, Togni Giulio Bruno, Tognoni, Trombetta e Vacchetta.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI